

KS. ROBERT CZARNOWSKI
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ORCID 0000-0002-3909-0600
DOI: 10.56898/ST.16050

LA NORMATIVA CANONICA DELLA CHIESA IN POLONIA NEL PERIODO INTERBELLICO: VITA SACRAMENTALE DEI FEDELI E LUOGHI DI CULTO NELLA PASTORALE PARROCCHIALE

Abstract

Nel periodo interbellico in Polonia, la pastorale parrocchiale della Chiesa cattolica si concentrava, tra l'altro, sulla vita sacramentale dei fedeli. Nell'insegnamento dei vescovi, veniva sottolineato il diritto fondamentale di ogni fedele a ricevere i sacramenti. Il battesimo, come primo sacramento, richiedeva un'adeguata preparazione e doveva essere amministrato secondo i libri liturgici approvati, preferibilmente nella chiesa parrocchiale, simbolo dell'accoglienza del neobattezzato nella comunità dei fedeli. Per quanto riguarda l'Eucaristia e il sacramento della penitenza, i vescovi polacchi stabilirono regole dettagliate, tra cui l'età dei bambini che ricevevano la prima comunione. In materia di matrimonio, i vescovi evidenziarono l'importanza della famiglia come fondamento della vita religiosa, sottolineando l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. I luoghi di culto, d'altra parte, erano considerati spazi di incontro con Dio. I vescovi polacchi definirono norme relative al comportamento dei fedeli nei luoghi sacri, comprese le questioni legate all'abbigliamento appropriato durante la partecipazione alla liturgia.

Parole chiave: *Sacramenti, sacramentali, liturgia, Chiesa in Polonia, periodo interbellico, pastorale parrocchiale, luoghi di culto*

Il periodo interbellico in Polonia, ovvero gli anni tra la prima e la seconda guerra mondiale, rappresenta un momento cruciale per la storia della Chiesa cattolica nel contesto polacco. In un'epoca segnata da profondi cambiamenti politici, sociali e culturali, la Chiesa si trovò a dover ridefinire la sua missione pastorale, con particolare attenzione alla vita sacramentale dei fedeli e alla gestione dei luoghi di culto. Questo articolo si propone di analizzare la normativa canonica vigente in quel periodo, concentrandosi su due aspetti fondamentali: la pratica sacramentale e l'organizzazione degli spazi sacri all'interno della pastorale parrocchiale.

L'obiettivo principale dello studio è quello di esaminare come la Chiesa polacca, attraverso le disposizioni del *Codex Iuris Canonici* del 1917 e i decreti del concilio plenario polacco del 1936, abbia regolamentato la vita sacramentale dei fedeli e la gestione dei luoghi di culto. In particolare, si intende approfondire le modalità con cui i sacramenti (come il battesimo, l'Eucaristia, il matrimonio e la riconciliazione) venivano amministrati e vissuti, nonché le norme che disciplinavano il comportamento dei fedeli negli spazi sacri. Attraverso questa analisi, si vuole mettere in luce l'impatto della normativa canonica sulla spiritualità e sulla pratica religiosa della comunità cattolica polacca.

La base documentaria su cui si fonda questo studio comprende fonti primarie di carattere normativo, quali il *Codex Iuris Canonici* del 1917, i decreti del concilio plenario polacco del 1936 e le direttive emanate dall'Episcopato polacco. A queste si affiancano fonti secondarie, rappresentate da studi teologici, canonistici e storici che hanno affrontato il tema della vita sacramentale e della gestione dei luoghi di culto nel contesto polacco.

Al inizio vorremo far spiegare che la nostra ricerca riguarda l'epoca in cui nella pastorale si prendeva in considerazione il Catechismo di Pio X¹

¹ Al giorno d'oggi il Catechismo di Pio X viene elevato da molti come uno dei simboli della vecchia Chiesa preconciliare. Si tratta di un'opera che papa Sarto fece realizzare elaborando un testo precedente che scrisse come metodo per l'insegnamento della dottrina ai ragazzi quando era ancora vescovo di Mantova, avendo a che fare principalmente con povera gente figlia di una società contadina. Va considerata quindi come un'opera figlia del suo tempo, studiata per essere compresa da una società dove ancora la cultura era poco diffusa. Si tratta di un testo composto da centinaia di domande brevi con relativa risposta. L'edizione ridotta (1930), dedicata in particolare a bambini e ragazzi, conteneva un minor numero di domande ed era a volte corredata di illustrazioni che sono rimaste nella memoria di due generazioni di italiani. Domande e risposte venivano normalmente fatte imparare

perciò bisognerebbe spiegare in poche parole interpretazione teologica dei sacramenti mettendo in evidenza il contributo del Papa sopra nominato. Prima di tutto si nota che nel catechismo di Pio X si chiede: “Quali sacramenti ci danno la prima grazia? Quali sacramenti ci accrescono la grazia? Chi riceve un sacramento dei vivi sapendo di non essere in grazia di Dio, commette peccato?” E poi si risponde:

Ci danno la prima grazia il Battesimo e la Penitenza, che si chiamano sacramenti dei morti, perché donano la vita della grazia alle anime morte per il peccato. Ci accrescono la grazia, la Cresima, l'Eucaristia, l'Estrema Unzione, l'Ordine e il Matrimonio, che si chiamano sacramenti dei vivi, perché chi li riceve, deve già vivere spiritualmente per la grazia di Dio. Chi riceve un sacramento dei vivi sapendo di non essere in grazia di Dio, commette peccato gravissimo di sacrilegio, perché riceve indegnamente una cosa sacra².

La liturgia dei sacramenti e sacramentali

Dobbiamo spiegare perché si parla della liturgia dei sacramenti. Per una adeguata comprensione, si tratta, prima di tutto ed in sede introduttiva, di prendere bene coscienza di due aspetti assolutamente indispensabili per cogliere fino in fondo il significato dei sacramenti. Il primo è di carattere antropologico e fa riferimento al fatto che la vita dell'uomo è continuamente caratterizzata da riti, simboli, rimandi più o meno evidenti e proprio di questo sono fatti i sacramenti che dunque ci dovrebbero essere familiari. Il secondo è di carattere teologico e fa direttamente seguito alla logica biblica dell'alleanza e cristiana dell'incarnazione³.

Per comprendere il significato dell'esperienza sacramentale occorre anzi-

a memoria durante la dottrina, pur contenendo a volte dei concetti difficili: l'idea che stava alla base di questo sistema di insegnamento è che memorizzare queste domande sarebbe tornato utile ai bambini una volta raggiunta l'età adulta, quando ne avrebbero compreso pienamente il significato.

² *Catechismo della dottrina cristiana: pubblicato per ordine di Sua Santità papa Pio X, Roma 1912.*

³ M. J. Balhoff, *The legal interrelatedness of the sacraments of initiation*, Ann Arbor 1991, pp. 12-129; G. Ferraro, *Dottrina della liturgia sui sacramenti della fede*, Roma 1990, pp. 23-127; G. Perardi, *La dottrina cattolica*, Torino 1931; A. Piolanti, *I sacramenti*, Città del Vaticano 1990, pp. 25-247.

tutto familiarizzare con tre vocaboli: Mistero - Sacramento – Liturgia. La liturgia cristiana è essenzialmente celebrazione del mistero pasquale. Attraverso la liturgia dei sacramenti Cristo, continua nella sua Chiesa e per mezzo di essa, l'opera della Redenzione. Il codice interpretativo che rende possibile la comprensione dei simboli liturgici cristiani è dato dall'evangelizzazione, dalla catechesi, dal rapporto vissuto con una comunità cristiana; benché talvolta i segni essi possano essere letti in modo parziale (battesimo solo come segno di appartenenza ad una nazione ritenuta di cultura cristiana ecc.)⁴.

La parola Sacramento deriva dalla traduzione latina (sacramentum) del greco mysterion. La definizione più sintetica è questa: una realtà visibile (sensibile) attraverso la quale si manifesta e si comunica, rendendo attuale la realtà invisibile della salvezza. In altri termini, si tratta di un insieme di gesti, segni, parole, riti che diventano strumento operativo attraverso il quale la salvezza di Gesù si comunica al singolo⁵.

Al riguardo dei sacramenti nella pastorale della Chiesa in Polonia fra la prima e seconda guerra mondiale è bene tener presente che i Vescovi raccomandano che i malati hanno diritto alla presenza del sacerdote non soltanto quando “porta i Sacramenti”. Nell'insegnamento dei vescovi si afferma che la Chiesa, come ha sempre cercato di fare, protegge il diritto fondamentale di ogni fedele ai sacramenti. Per questo nella normativa del *Codex Iuris Canonici* del 1917 non poteva mancare il riferimento ai sacramenti. Bisogna notare che anche i decreti del concilio plenario di Częstochowa 1936 fanno il riferimento ai sacramenti nel CAPUT IX che è stato intitolato “De Sacramentis” e contiene 13 decreti. All'inizio viene chiarita tutta la disciplina che riguarda il battesimo⁶.

⁴ J. Auer, *I sacramenti della Chiesa*, Assisi 1989, pp. 37-125; W. Bassett, *The determination of rite*, Roma 1967, pp. 22-125; T. Schnitzler, *Il significato dei sacramenti*, Roma 1990, pp. 11-94.

⁵ A. Beni, *I sacramenti nella vita del cristiano*, Milano 1987, pp. 12-88; S. Cipriani, *Evangelizzare i sacramenti*, Cinisello Balsamo 1988, pp. 17-49; G. Ferraro, *I sacramenti e l'identità cristiana*, Casale Monferrato 1986, pp. 26-132.

⁶ I. Biffi, *Battesimo, cresima, eucarestia e penitenza*, Milano 1995, pp. 14- 34; M. Morante, *I sacramenti nel Codice di diritto canonico*, Roma 1984, pp. 17-111; E. F. Regatillo, *Ius sacramentorum*, Sal Terrae 1960, p. 29-163; A. Vitale, *Sacramenti e diritto*, Roma 1967, pp. 22-120.

Battesimo

Si nota che il battesimo è il sacramento mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati, sono rigenerati come figli di Dio e configurati a Cristo con un carattere indelebile e vengono incorporati alla Chiesa. Il cristiano è preparato dal battesimo ad accogliere tutta quella ricchezza che gli sarà comunicata dagli altri sacramenti, che riproporranno in modo diverso la novità della vita e dell'impegno battesimal. Il battesimo deve essere amministrato secondo il rito stabilito nei libri liturgici approvati. Alla celebrazione del battesimo deve precedere un'adeguata preparazione. Il luogo proprio della celebrazione del battesimo è la chiesa; con il battesimo, infatti, il neonato viene accolto nella Chiesa, la cui concreta e più immediata manifestazione e articolazione si ha nella comunità parrocchiale. Fuori del caso di necessità, il battesimo non può essere conferito nelle case private, a meno che l'Ordinario del luogo, per grave causa, non l'abbia concesso. Inoltre, il battesimo non sia celebrato negli ospedali e nelle cliniche, se non in caso di necessità o per altre ragioni pastorali da approvare dal Vescovo. L'amministrazione del battesimo rientra nelle funzioni affidate al parroco in modo speciale. E pertanto, i pastori d'anime, soprattutto i parroci, debbono essere solleciti affinché i fedeli siano istruiti sul retto modo di battezzare. Amministrare il battesimo ai bambini non contrasta con il diritto naturale di ogni essere umano a decidere le proprie scelte di vita. Sino a quando, infatti, un figlio non è in grado di fare scelte personali, è diritto-dovere dei suoi genitori sostituirlo⁷.

Se i genitori del neonato o del bambino si trovano in situazioni matrimoniali irregolari, il parroco deve valutare con prudenza ed equilibrio pastorale la richiesta del sacramento. L'eventuale colpa dei genitori non coinvolge i figli, i quali hanno diritto al battesimo e all'educazione cristiana che i genitori si sono impegnati a dare celebrando il sacramento del matrimonio. A volte sono gli stessi genitori che chiedono per i figli il battesimo: e in questo caso essi devono garantire che ai figli sarà data una vera, adeguata educazione cristiana. Qualora i genitori non offrano sicura garanzia di impegno educativo, deve essere data particolare importanza ai padrini e ai parenti che siano in grado di aiutare o sostituire i genitori nel compito educativo. Per battezzare lecitamente un bambino si esige che i genitori, vi consentano; che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica; se tale speranza

⁷ ArCz, n. 1, cc. 2-3; W. Jemielity, *Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818 - 1872*, Lublin 1972, pp. 218-219; M. Magrassi, *Teologia del battesimo e della crescita*, Roma 1968, pp. 13-43; F. S. Pancheri, *Il battesimo*, Padova 1970, pp. 17-24.

manca del tutto, il battesimo venga differito, dandone ragione ai genitori⁸.

La normativa del concilio plenario di Czestochowa del 1936 nel decreto 84, §1⁹ stabiliva di amministrare il battesimo prima possibile cosicché passano in secondo ordine i problemi connessi al luogo, alla preparazione e partecipazione sia dei genitori che della comunità. È bene tener presente che il decreto 85 stabilisce il divieto del battesimo fuori dalla chiesa, perché, in passato, si dava attenzione più all'urgenza del battesimo che al luogo della sua celebrazione, tenendo conto che esso è necessario per la salvezza¹⁰.

Per essere ammessi all'incarico di padrino è necessario che il fedele sia scelto dai genitori. Spettava al parroco illuminare i genitori nella scelta del padrino; ma poiché sarebbe molto problematico e poco efficace intervenire a scelta già fatta, il parroco intervenga con larga tempestività e, ancor meglio, nel contesto della catechesi permanente e comunitaria¹¹.

Il parroco doveva registrare nel libro dei battezzati, e senza indugio, i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori, dei padri, del luogo e del giorno del conferimento del battesimo e della nascita i testimoni ecc. L'annotazione del battesimo nell'apposito registro compete al parroco. In questa sede dobbiamo spiegare che prima dell'indipendenza della Polonia sotto la dominazione russa i registri parrocchiali dovevano essere compilati nella lingua straniera.

La maggior parte degli atti dell'epoca finiva con una formula seguente: “questo atto, letto alle persone comparse, viene firmato soltanto da noi, poiché i testimoni di scrivere non erano capaci”. Nell'ambiente di campagna la capacità di leggere e scrivere era una cosa rara. Abitualmente soltanto il parroco firmava questi documenti.

⁸ W. Jemielity, *Akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim*, in *Prawo Kanoniczne* (1995) n. 1-2, pp. 177-178; D. Olszewski, *Polka kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku*, Warszawa 1996, p. 155; E. Schillebeeckx, *I sacramenti, punti d'incontro con Dio*, Brescia 1983, pp 18-32. ArLm, segnatura I 647, cc. 71, 80; E. Ravarotto, *La parola di Dio e il battesimo*, Milano 1971, p. 32-98; L. Walsh, *The sacraments of initiation*, London 1988, p. 23-117.

⁹ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 84, §1. *Infantes quam primum in ecclesia proprii ritus baptizentur.*

¹⁰ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 85. *Consuetudo baptismum solemnem extra ecclesiam ministrandi abrogatur.*

¹¹ A. Chanson, *Per meglio amministrare il battesimo, la cresima, l'eucarestia, l'estrema unzione*, Alba 1957, p. 15-46; R. Gerardi, *Rinati nell'acqua e nello Spirito*, Napoli 1982, p. 12-56.

L'Eucaristia e il Sacramento della Riconciliazione

Adesso passiamo a spiegare molto velocemente le norme previste dai Vescovi polacchi per la prima confessione e comunione. Il decreto 90 del concilio plenario stabilisce che l'età della discrezione, tanto per la confessione quanto per la comunione, è quella in cui il fanciullo comincia a ragionare, cioè verso il settimo anno; qui comincia anche l'obbligo di soddisfare i due precetti della confessione e della comunione¹². Secondo i vescovi polacchi, sia per la prima confessione che la prima comunione non è necessaria una piena e perfetta conoscenza della dottrina cristiana. Il fanciullo dovrà in seguito apprendere gradualmente tutto il catechismo, secondo le capacità della sua intelligenza¹³. Lo stesso decreto nel paragrafo 1 dice che la conoscenza della religione richiesta nel fanciullo, perché sia preparato alla prima comunione, è data dalla comprensione, secondo le sue capacità, dei misteri della fede, e dal saper distinguere il pane eucaristico dal pane di uso ordinario, al fine di avvicinarsi alla santa mensa con la devozione che comporta la sua età¹⁴.

Bisogna aggiungere che il *Codex Iuris Canonici* del 1917 nei canoni 853¹⁵, 854¹⁶,

¹² cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 90, §1. *Pueri admittantur ad primam Communionem, cum fundamentales fidei veritates pro suo captu percepint, i. e ordinarie circa septimum aetatis annum.* §2. *Episcopi pro suis dioecesibus oportunas statuant normas circa modum, quo prima communio sive privatum sive solemniter sit administranda.*

¹³ Ibidem.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ cfr. CIC 1917, can. 853. *Quilibet baptizatus qui iure non prohibetur, admitti potest et debet ad sacram communionem.*

¹⁶ cfr. CIC 1917, can. 854, §1. *Pueris, qui propter aetatis imbecillitatem nondum huius sacramenti cognitionem et gustum habent, Eucharistia ne ministretur.* §2. *In periculo mortis, ut sanctissima Eucharistia pueris ministrari possit ac debeat, satis est ut sciant Corpus Christi a communi cibo discernere illudque reverenter adorare.* §3 *Extra mortis periculum plenior cognitio doctrinae christiana et accuratior praeparatio merito exigitur, ea scilicet, qua ipsi fidei saltem mysteria necessaria necessitate medii ad salutem pro suo captu percipient, et devote pro sua aetatis modulo ad sanctissimam Eucharistiam accedant.* §4. *De sufficienti puerorum dispositione ad primam communionem iudicium esto sacerdoti a confessionibus eorumque parentibus aut iis qui loco parentum sunt.* §5. *Parocho autem est officium advigilandi etiam per examen, si opportunum prudenter iudicaverit, ne pueri ad sacram Synaxim accedant ante adeptum usum rationis vel sine sufficienti dispositione; itemque curandi ut usum rationis assecuti et sufficenter dispositi quamprimum hoc divino cibo reficiantur.*

859¹⁷, 905¹⁸ precisa che l'Eucaristia non deve essere data a chi non può riconoscerla, distinguerla e desiderarla; e, se c'è la preparazione, cioè una certa conoscenza delle verità della fede, il fanciullo può riceverla anche se non ha l'età per commettere un peccato mortale.

Matrimonio

Adesso la nostra attenzione intende soffermarsi sul matrimonio. La maggioranza della casistica della normativa della Chiesa tra la prima e seconda guerra mondiale a proposito del matrimonio si trova nel *Codex Iuris Canonici* del 1917. Secondo il *Codex*, come autore della natura, Dio è anche autore del matrimonio, per mezzo del quale volle che si conservasse e propagasse il genere umano. A ciò non bastava il semplice atto generativo, ma era necessaria una assidua e costante cura dei figli, per la loro completa educazione umana e spirituale. Una unione, quindi, retta da leggi indissolubili, che fanno del matrimonio un istituto di diritto naturale, sancito da Dio con legge positiva. Il Codex del 1917 (can. 1012) definisce il matrimonio: “come contratto naturale e come Sacramento”¹⁹.

È da tener presente che il *Codex Iuris Canonici* del 1917 stabilisce: *Il contratto naturale fu elevato alla dignità di Sacramento da Nostro Signore Gesù Cristo; esso è un'unione lecita e qualificante verso la grazia divina*. Pertanto, tra i battezzati, il contratto naturale e il sacramento del matrimonio

¹⁷ cfr. CIC 1917, can. 859, §1. *Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis, idest ad rationis usum, pervenerit, debet semel in anno, saltem in Paschate, Eucharistiae sacramentum recipere, nisi forte de consilio proprii sacerdotis, ob aliquam rationabilem causam, ad tempus ab eius perceptione duxerit abstinentium.* §2. *Paschalis communio fiat a dominica Palmarum ad dominicam in albis; sed locorum Ordinariis fas est, si ita personarum ac locorum adiuncta exigant, hoc tempus etiam pro omnibus suis fidelibus anticipare, non tamen ante quartam diem dominicam Quadragesimae, vel prorogare, non tamen ultra festum sanctissimae Trinitatis.* §3. *Suadendum fidelibus ut huic praecepto satisfaciant in sua quisque paroecia; et qui in aliena paroecia satisfecerint, current proprium parochum de adimplete praecepto certiorem facere.* §4. *Praeceptum paschalis communionis adhuc urget, si quis illud praecripto tempore, quavis de causa, non impleverit.*

¹⁸ cfr. CIC 1917, can. 905. *Cuivis fidieli integrum est confessario legitime approbato etiam alias ritus, cui maluerit, peccata sua confiteri.*

¹⁹ cfr. CIC 1917, can. 1012, §1. *Christus Dominus ad sacramenti dignitatem evexit ipsum contractum matrimonialem inter baptizatos.* §2. *Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum.*

sono così intimamente connessi che non può esserci alcun contratto matrimoniale senza che non sia, nel tempo stesso, sacramento. Ovviamente, per il diritto canonico (can. 1017) serve il consenso scritto di entrambi i nubendi, il quale deve essere prestato da soggetti capaci, ovvero senza impedimenti nelle forme prescritte²⁰.

Il canone 1013 del Codex del 1917, spiega che il fine del matrimonio è duplice. Il fine primario è la procreazione e l'educazione della prole secondo la parola divina “crescete et multiplicamini”. L'educazione della prole, quindi, è un dovere che scaturisce naturalmente dalla procreazione. Invano la società civile, sostenuta da differenti interpretazioni di pensiero, ha potuto e può rivendicare solo allo Stato quella educazione che per diritto divino deve essere esercitata dalla Chiesa. Il Fine secondario è lo scambievole aiuto dei coniugi e il rimedio alla concupiscenza. Pertanto le proprietà essenziali del matrimonio sono: l'unità e l'indissolubilità²¹.

Al riguardo del matrimonio i vescovi polacchi con grande interesse, facevano leva sulle famiglie, consapevoli della loro solidità e della loro forza spirituale. Le fragilità emergevano generalmente durante il periodo della formazione delle nuove generazioni. L'aver riconosciuto e individuato il pericolo grave incombente sulla vita religiosa e sullo stato morale ed etico delle famiglie polacche, faceva in modo che la famiglia per prima veniva indicata come l'ambiente naturale e indispensabile per la protezione e la custodia delle tradizioni fondamentali, dei valori e dei riti religiosi. Per questo è univoca la severità delle affermazioni dei Vescovi che obbligavano i cattolici laici a proteggere assolutamente l'indissolubilità del vincolo del matrimonio, la purezza della vita coniugale e la santità della famiglia dalle contraddizioni dei principi contrari e distruttivi per la famiglia, soprattutto riguardo ai concetti errati in merito al vincolo del matrimonio e alle teorie

²⁰ cfr. CIC 1917, can. 1017, §1. *Matrimonii promissio sive unilateralis, sive bilateralis seu sponsalitia, irrita est pro utroque foro, nisi facta fuerit per scripturam subsignatam a partibus et vel a parocho aut loci Ordinario, vel a duobus saltem testibus.* §2. *Si utraque vel alterutra pars scribere nesciat vel nequeat, ad validitatem id in ipsa scriptura adnotetur et aliis testis addatur qui cum parocho aut loci Ordinario vel duobus testibus, de quibus in §1, scripturam subsignet.* §3. *At ex matrimonii promissione, licet valida sit nec ulla iusta causa ab eadem implenda excuset, non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem damnorum, si qua debeatur.*

²¹ F. della Rocca, *Diritto Canonico*, Padova 1961, pp. 268-269.

o alle leggi che consentono l'aborto²².

I Vescovi hanno obbligato ad educare i futuri sposi sull'essenza del vincolo del matrimonio e sugli obblighi dei genitori, in particolare circa l'obbligo cristiano di educare la nuova generazione. I Vescovi specificano i doveri propri della formazione inerenti i genitori, i pastori d'anime, la comunità parrocchiale, gli insegnanti di religione, ma anche le associazioni cattoliche. Si ricordava ai genitori, che la prima scuola di religione per un bambino è la famiglia; da qui deriva il dovere dei genitori di trasmettere al bambino, a partire dall'età più giovane, le verità della fede e di insegnare loro la preghiera e la virtù cristiana²³.

Il concilio plenario di Czestochowa ha voluto insegnare che i parroci devono istruire i fedeli sulla santità ed indissolubilità del matrimonio, che la promessa di matrimonio non dà diritto al matrimonio e che i fedeli si devono sposare in grazia di Dio e sostenersi con la vicendevole preghiera. Per questo i Vescovi polacchi dedicano per la normativa matrimoniale quattro decreti (94-97)²⁴. Nel decreto conciliare 96 si stabilisce che prima del matrimonio, si deve sostenere l'esame prematrimoniale in cui bisogna sottolineare i doveri degli sposi²⁵; mentre il decreto 97 insegna in quale modo si devono comportare le persone presenti alla cerimonia matrimoniale sottolineando la dignità del sacramento e luogo sacro²⁶.

Sacramentali

Al riguardo dei sacramentali dobbiamo servirci della definizione del

²² *Orędzie Episkopatu Polski w sprawie uchwał Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego*, in *Uchwały I Polskiego Synodu Plenarnego odbytego w Czestochowie*, Poznań

²³ Ibidem.

²⁴ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 94. *Concilium Plenarium reprobat damnataque matrimonia a catholicis, Ecclesiae legibus contemptis, attentata, item divortia catholicis a tribunalibus sive civilibus sive aliarum confessionum concessa.*

²⁵ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 96, §1. *Nupturientes ante matrimonii celebrationem examini secundum normas pro dioecesi editas subiiciendi sunt nec non de essentia et obligationibus matrimonii instruendi.* § 2. *Curandum est, ut sponsi ante celebrationem matrimonii peccata sua secundum statuta aut locorum consuetudinem confiteantur.*

²⁶ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 97. *Qui celebrationi matrimonii intersunt, ea modestia et reverentia se gerant, quae Sacramento et loco sacro debetur. Concilium Plenarium fideles, speciali vero ratione ut ad Communionem frequenter, immo quotidianie.*

Catechismo postconciliare che li chiama *segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali*. Bisogna spiegare che essi, come dice il Catechismo della Chiesa

*sono istituiti dalla Chiesa per la santificazione di alcuni ministeri ecclesiastici, di alcuni stati di vita, di circostanze molto varie della vita cristiana, così come dell'uso di cose utili all'uomo. Secondo le decisioni pastorali dei Vescovi, possono anche rispondere ai bisogni, alla cultura e alla storia propri del popolo cristiano di una regione o di un'epoca. (...) Fra i sacramentali ci sono innanzi tutto le benedizioni (di persone, della mensa, di oggetti, di luoghi). Ogni benedizione è lode di Dio e preghiera per ottenere i suoi doni. (...) Alcune benedizioni hanno una portata duratura: hanno per effetto di consacrare persone a Dio e di riservare oggetti e luoghi all'uso liturgico. Fra quelle che sono destinate a persone da non confondere con l'ordinazione sacramentale figurano la benedizione dell'abate o dell'abbadessa di un monastero, la consacrazione delle vergini e delle vedove, il rito della professione religiosa e le benedizioni per alcuni ministeri ecclesiastici (lettori, accoliti, catechisti, ecc). Come esempio delle benedizioni che riguardano oggetti, si può segnalare la dedicazione o la benedizione di una chiesa o di un altare, la benedizione degli olii santi, dei vasi e delle vesti sacre, delle campane, ecc*²⁷.

Guardando alla normativa del concilio plenario polacco del 1936 possiamo dire che i padri conciliari, in piena linea con la dottrina cattolica, indicano nei sacramentali una forma di aiuto per la vita cristiana, intesa anche nei suoi risvolti materiali. Tra il popolo polacco tutte le benedizioni e gli oggetti benedetti sono di grande uso e il riferimento ai sacramentali è molto sentito. In tutte le espressioni della vita quotidiana, si ritrovano gesti riconducibili ai sacramentali e quelli raccomandati dal primo concilio plenario polacco sono molto diffusi.

Si nota che il concilio plenario di Czestochowa si riferisce ai sacramentali; esso è stato composto da quattro decreti dal 96 al 101. Nel decreto 98 il concilio plenario ha comandato che i fedeli facciano grande uso dei sa-

²⁷ cfr. *Catechismo della Chiesa cattolica*, Librerie Editrice Vaticana 2003, n. 1667-1673; G. Perini, *Catechesi sui sacramenti dopo il "Nuovo catechismo"*, Bologna 1994.

crumentali perché questi siano mezzi di salvezza per l'anima ed il corpo²⁸.

È bene tener presente che i vescovi polacchi affermavano anzitutto che è necessario conservare tutte le tradizioni particolari rimaste nelle parrocchie²⁹. Invece al riguardo delle benedizioni fuori dalla chiesa le quali, se non sono riservate al vescovo, si stabilisce che possono essere fatte anche dal parroco o dal vicario parrocchiale³⁰.

Bisogna rilevare che i Vescovi fanno il divieto della benedizione delle statue che non hanno il riferimento religioso³¹ e consigliano che tutti gli oggetti religiosi (per esempio i rosari) si debbano comprare dalle persone che fanno parte della Chiesa cattolica³².

Luoghi di culto

Proviamo ora ad esaminare i luoghi privilegiati per l'incontro sacramentale con Dio. Non è il nostro obbiettivo presentare la diversità degli luoghi di culto ma la normativa del Episcopato Polacco al epoca tra le due guerre mondiali. La legge locale più importante in questo caso si trova nel CAPUT XI dei decreti del primo concilio plenario polacco del 1936 intitolato *De locis sacris* dove ci sono fissate alcune norme particolari a cui attenersi per agire, anche in questo campo, secondo giustizia e secondo uno spirito ecclesiale. La prima questione che affronteremo riguarda il comportamento dei fedeli in chiesa. Nel decreto 102 il concilio plenario affronta l'importanza dei luoghi sacri nei quali la chiesa ha un posto particolare³³. Per questo il paragrafo seguente dello stesso decreto riguarda la questione

²⁸ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 98. *De excellentia ac virtute sacramentalium fideles a clero edoceantur atque excitentur ut illis secundum Ecclesiae doctrinam utantur.*

²⁹ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 99, §1. *Benedictiones liturgicae, festis quibusdam aut temporibus anni ecclesiastici annexae et a maioribus traditae, retinendae sunt.*

³⁰ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 99, §2. *Ad clerum paroeciale unice pertinet benedictiones Episcopo non reservatas extra ecclesiam solemniter peragere.*

³¹ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 99, §3. *Vexilla emblematis sacris non ornata benedicere non licet nisi de Episcopi licentia.*

³² cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 101. *Hortandi sunt fideles ut imagines sacras, rosari a aliasque cultus catholici res a catholicis emant.*

³³ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 102, §1. *Ecclesiae aliaque loca, Dei cultui dicata, religiosa veneratione a fidelibus honoranda sunt.*

dell'abito col quale si possa entrare in chiesa o nei luoghi sacri³⁴.

Invece l'altra questione è più diversificata e attiene alle varie condizioni che concernono i fedeli. Nel decreto 103³⁵ si stabilisce che il presbiterio è riservato solo per i chierici e poi nel decreto seguente si consiglia di mettere all'ingresso della chiesa una bacheca in cui si trovano, fra altre cose, gli orari delle messe sia festive che feriali e delle confessioni³⁶. Il decreto 105 riguarda l'apertura delle chiese in cui si trova il Santissimo Sacramento, ritenendo che debbano essere aperte, anche se per poche ore, durante la giornata³⁷.

Possiamo dire che il profondo cambiamento legislativo nelle norme del concilio plenario del 1936 trova la sua radice nel decreto 107 che riguarda le persone che fanno un servizio particolare per la chiesa: organista, sagrestano ecc. La normativa sinodale stabilisce che il contratto di lavoro con loro deve essere scritto³⁸ e ognuno di loro ha diritto alla ricompensa³⁹ secondo la norma del canone 1524 del *Codex Iuris Canonici* del 1917⁴⁰. Nel paragrafo 2 dello stesso decreto si trova l'obbligo secondo il quale il parroco poteva dare l'incarico di organista solo alla persona che era stata accettata dalla commissione diocesana⁴¹.

³⁴ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 102, §2. *Immodeste vestiti ab ingressu in ecclesiam et etiam ab officiis divinis, quae extra ecclesiam peraguntur, arceantur.*

³⁵ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 103, §1. *Presbyterium reservatur clericis. § 2. Sacris officiis tecto capite interesse viris generatim non licet nisi militibus, qui sub armis servitum actu praestant.*

³⁶ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 104. *Ad valvas ecclesiarum tabulae appositae sint oportet, in quibus praeter alia notentur tum ordo officiorum divinorum diebus dominicis, festivis et ferialibus servandus, tum horae excipiendis confessionibus destinatae.*

³⁷ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 105. *Ecclesiae, in quibus Sanctissimum Sacramentum asservatur, quotidie per alias saltem horas fidelibus pateant.*

³⁸ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 107, §3. *Contractus cum personis de servitio ecclesiae ineundi semper litteris consignetur.*

³⁹ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 107, §4. *Salarium congruum ad normam canonis 1524 C. I. C. iisdem personis quovis mense ex fundo ecclesiastico solvatur, apacha solutae pecuniae recepta.*

⁴⁰ cfr. CIC 1917, can. 1524. *Omnis, et praesertim clericis, religiosi ac rerum ecclesiasticarum administratores, in operum locatione debent assignare operariis honestam iustamque mercedem; curare ut idem pietati, idoneo temporis spatio, vident; nullo pacto eos abducere a domestica cura parsimoniaeque studio, neque plus eisdem imponere operis quam vires ferre queant neque id genus quod cum aetate sexuque dissideat.*

⁴¹ cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 107, §2. *Ad organoedi munus a parocho*

Vorremo far notare che tra i luoghi sacri sono da annoverare anche i cimiteri. Per specificare le norme che affrontano questo argomento il primo concilio plenario polacco nel decreto 108⁴² richiama il *Codex Iuris Canonici* in cui si stabilisce che la sacralità del luogo è data per i cimiteri, dalla benedizione solenne o semplice. Si stabilisce che ogni parrocchia deve possibilmente avere un proprio cimitero. La normativa dice che dalla sepoltura sono esclusi i non battezzati ad eccezione dei catecumeni che, non per loro colpa, muoiono senza essere battezzati (can. 1239, §1,2); gli apostati notori, le persone notoriamente iscritte a sette eretiche, scismatiche, massoniche o ad altre sette simili, gli scomunicati o interdetti dopo la relativa sentenza, i suicidi, i morti in duello o per ferita riportata in duello, coloro che hanno disposto per la cremazione del loro cadavere, i peccatori pubblici e manifesti. Coloro che sono esclusi dalla sepoltura ecclesiastica sono esclusi logicamente da ogni rito esequiale pubblico (di cui appresso) e debbono essere inumati in luogo a parte, convenientemente custodito entro apposito recinto.

Conclusione

L'analisi della vita sacramentale e dei luoghi di culto nella pastorale parrocchiale della Chiesa in Polonia nel periodo interbellico ha evidenziato un impegno profondo e strutturato da parte dell'episcopato polacco nel preservare e promuovere i sacramenti e i sacramentali come pilastri fondamentali della fede e della pratica cristiana. Attraverso i decreti del Concilio Plenario di Częstochowa del 1936, emerge con chiarezza l'intenzione di garantire ai fedeli un accesso adeguato e consapevole ai sacramenti, sottolineando l'importanza del battesimo come inizio della vita cristiana, dell'Eucaristia e della Riconciliazione come momenti centrali di crescita spirituale, e del matrimonio come istituzione sacra da proteggere e valorizzare. Inoltre, l'attenzione rivolta ai sacramentali riflette una sensibilità pastorale che mira a integrare la fede nella vita quotidiana, rafforzando il legame tra la dimensione spirituale e quella materiale. I luoghi di culto, definiti come spazi privilegiati per l'incontro con il sacro, sono stati regolamentati con

aut rectore ecclesiae non sunt assumendi, nisi qui a commissione dioecesana et secundum Leges dioecesanas idonei reperti fuerint.

⁴² cfr. *Primum Concilium Plenarium*, decreto 108, §1. *Coemeteria ecclesiastica secundum leges canonicas et civiles concordatas constituenda et conservanda sunt.* §2. *Coemeterii catholici regimen ad parochum pertinet.*

norme precise per garantire il rispetto e la sacralità degli spazi liturgici, evidenziando l'importanza di un comportamento adeguato da parte dei fedeli.

Ustawodawstwo kanoniczne Kościoła w Polsce w okresie międzywojennym: życie sakramentalne wiernych oraz miejsca kultu w duszpasterstwie parafialnym

Streszczenie

W okresie międzywojennym w Polsce, duszpasterstwo parafialne Kościoła katolickiego koncentrowało się m.in. na życiu sakramentalnym wiernych. W nauczaniu biskupów podkreślano fundamentalne prawo każdego wiernego do przyjmowania sakramentów. Chrzest, jako pierwszy sakrament, wymagał odpowiedniego przygotowania i miał być udzielany zgodnie z zatwierdzonymi księgami liturgicznymi, najlepiej w kościele parafialnym, co symbolizowało przyjęcie nowo ochrzczonego do wspólnoty wiernych. W przypadku Eucharystii i sakramentu pokuty, biskupi polscy sformułowali szczegółowe zasady związane m.in. z wiekiem dzieci pierwszokomunijnych. W kwestii małżeństwa, biskupi zwracali uwagę na znaczenie rodziny jako fundamentu życia religijnego, podkreślając nierozerwalność małżeństwa. Z kolei miejsca kultu, były postrzegane jako przestrzeń spotkania z Bogiem. Biskupi polscy określili normy dotyczące zachowania wiernych w miejscach świętych, w tym kwestie związane z odpowiednim strojem podczas uczestnictwa w liturgii.

Słowa kluczowe: *Sakramenty, sakramentalia, liturgia, Kościół w Polsce, okres międzywojenny, duszpasterstwo parafialne, miejsca kultu*

The Canonical Legislation of the Church in Poland during the Interwar Period: Sacramental Life of the Faithful and Places of Worship in Parish Pastoral Care

Abstract

During the interwar period in Poland, the parish ministry of the Catholic Church focused, among other things, on the sacramental life of the faithful. The teachings of the bishops emphasized the fundamental right of

every believer to receive the sacraments. Baptism, as the first sacrament, required proper preparation and was to be administered according to the approved liturgical books, preferably in the parish church, symbolizing the integration of the newly baptized into the community of believers. Regarding the Eucharist and the sacrament of penance, Polish bishops developed detailed guidelines, particularly concerning the age of children receiving their First Communion. In matters of marriage, the bishops highlighted the importance of the family as the foundation of religious life, emphasizing the indissolubility of marriage. Furthermore, places of worship were viewed as spaces for encountering God. The Polish bishops established norms for the conduct of the faithful in sacred places, including matters related to appropriate attire during liturgical participation.

Keywords: *Sacraments, Sacramentals, Liturgy, The Church in Poland, The Interwar Period, Parochial Pastoral Ministry Places of Worship*

Bibliografia

Fonti

Catechismo della Chiesa cattolica, Librerie Editrice Vaticana 2003, n. 1667-1673;

Catechismo della dottrina cristiana: pubblicato per ordine di Sua Santità papa Pio X, Roma 1912.

Codex Iuris Canonici. Typis Polyglottis Vaticanis 1949.

Orędzie Episkopatu Polski w sprawie uchwał Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego, in Uchwały I Polskiego Synodu Plenarnego odbytego w Częstochowie, Poznań 1938

Primum Concilium Plenarium Polonicum. Decreta, Posnaniae 1938.

Studi complementari

Auer J., *I sacramenti della Chiesa*, Assisi 1989.

Balhoff M. J., *The legal interrelatedness of the sacraments of initiation*, Ann Arbor 1991.

Bassett W., *The determination of rite*, Roma 1967.

Beni A., *I sacramenti nella vita del cristiano*, Milano 1987.

Biffi I., *Battesimo, cresima, eucarestia e penitenza*, Milano 1995.

Chanson A., *Per meglio amministrare il battesimo, la cresima, l'eucarestia, l'estrema unzione*, Alba 1957.

- Cipriani S., *Evangelizzare i sacramenti*, Cinisello Balsamo 1988.
- Ferraro G., *Dottrina della liturgia sui sacramenti della fede*, Roma 1990.
- Ferraro G., *I sacramenti e l'identità cristiana*, Casale Monferrato 1986.
- Gerardi R., *Rinati nell'acqua e nello Spirito*, Napoli 1982.
- Jemielity W., *Akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim*, in *Prawo Kanoniczne* (1995) n. 1-2, pp. 177-178;
- Jemielity W., *Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818 - 1872*, Lublin 1972.
- Magrassi M., *Teologia del battesimo e della cresima*, Roma 1968.
- Morgante M., *I sacramenti nel Codice di diritto canonico*, Roma 1984.
- Olszewski D., *Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku*, Warszawa 1996.
- Pancheri F. S., *Il battesimo*, Padova 1970.
- Perardi G., *La dottrina cattolica*, Torino 1931; A. Piolanti, *I sacramenti*, Città del Vaticano 1990.
- Perini G., *Catechesi sui sacramenti dopo il "Nuovo catechismo"*, Bologna 1994.
- Ravarotto E., *La parola di Dio e il battesimo*, Milano 1971.
- Regatillo E. F., *Ius sacramentorum*, Sal Terrae 1960.
- Schillebeeckx E., *I sacramenti, punti d'incontro con Dio*, Brescia 1983.
- Schnitzler T., *Il significato dei sacramenti*, Roma 1990.
- Vitale A., *Sacramenti e diritto*, Roma 1967.
- Walsh L., *The sacraments of initiation*, London 1988.

Ks. Robert Czarnowski - jest adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2014-2022 był Sekretarzem Generalnym Polskiej Misji Katolickiej we Francji oraz dyrektorem Archiwum historycznego mieszkającym się w Seminarium Polskim w Paryżu. W latach 2018-2021 koordynował prace Studium Akademickiego w ramach Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych w Paryżu a obecnie jest zaangażowany w działalność Studium Akademickiego w Ma-drycie będącego częścią projektu KPRM „Patriotyzm dnia codziennego rodzin polskiej na Emigracji”. Współpracował z najważniejszymi instytucjami państwowymi takimi jak: Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polo-nika”, Narodowe Archiwum Cyfrowe. Ma bogate doświadczenie w koordynowaniu projektami ukierunkowanych na zachowanie dziedzictwa narodowego. Zajmował

się m.in koordynowaniem zadań w Programie Ministera Kultury i Dziedzictwa Narodowego związanych z opracowaniem, inwentaryzacją, digitalizacją i promocją Archiwum PMK we Francji (trzy edycje). Uczestniczy w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) na Uniwersytecie Warszawskim. Realizował projekty badawcze o nazwie „Wybitni przywódcy polskiej emigracji we Francji” oraz „Z ważnych wydarzeń życia społecznego Polonii we Francji”. Był zaangażowany w projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Nauka dla Społeczeństwa” w ramach którego włączył się w realizację zadania: „Digitalizacja dziedzictwa narodowego, zachowanego w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu”. Należy do Zespołu Badawczego Polonijnej Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego i realizuje zadania związane z zachowaniem i upowszechnianiem polskiego dziedzictwa znajdującego się poza granicami kraju. e-mail r.czarnowski@uw.edu.pl